

Alla Provincia di Savona
Serv. Proc. Concertativi
Via Sormano, 12
17100 Savona

C.A. Dott. Araldo
Geom. Tamburini
Arch. Blanco

OGGETTO: osservazioni relative alla variante al provvedimento conclusivo prot. n. 4523 del 02/07/2007 (Pos. SUAP 375) relativo alla costruzione e gestione di impianto di autoproduzione di tipo cogenerativo a biomasse vegetali (SUAP - Posizione n. 629), da realizzarsi in un'area non utilizzata del complesso produttivo della Società Acque Minerali nel Comune di Calizzano (SV), Via Madonna delle Grazie, comportante riduzione della potenzialità termica ed elettrica dell'impianto, modifiche del lay-out impiantistico e della sistemazione esterna originariamente approvati.

Richiedente: Sinergia S.r.l. di Cascine Vica Rivoli (TO)

Il sottoscritto Alessandro Verzello, nato a Savona il 21/11/1985, residente in Calizzano Via S.Pertini 2, 17057, Tel. 3283150225, email: comitato.calizzanese@gmail.com in qualità di Presidente del Comitato Calizzanese Territorio e Ambiente

ai sensi dell'art. 29, comma 4 della L.R. 06/06/2008, n.16 e ss. mm. ed ii

ESPONE

Osservazioni relative all'approvvigionamento

Riportiamo estratto RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 308 del 11 luglio 2006 Procedura di SCREENING (art. 10 della l.r. n.38/98)

Approvvigionamento biomassa: è tarato sulla previsione anche della realizzazione della segheria, che richiede un'alimentazione di 20.000 mc/anno, con 10.000 – 12.000 ton/anno di scarti di lavorazione. Il bacino individuato è la comunità montana della val Bormida il versante padano della comunità del Giovo e la parte sud della provincia di Cuneo. Sulla base delle assunzioni e delle stime fatte, per alimentare l'impianto e la segheria sarebbe necessario tagliare annualmente dallo 0,4 al 1,7 % degli ha a castagno della Comunità Montana della val Bormida, e dallo 0,05 al 0,2 % dell'intero bacino. L'incremento di valore è riscontrato nel tempo diventando via via meno rilevante il contributo da miglioramenti boschivi (pulizia, sostituzioni, etc.). In ogni caso sono superfici di nuovo sfruttamento, non incidendo impianto e segheria sui volumi attualmente prelevati e/o lavorati nelle segherie esistenti.

Il piano di approvvigionamento è generico e verifica la fattibilità teorica dell'alimentazione all'impianto. Non precisa il bacino di approvvigionamento in termini di distanze, disponibilità di biomassa, intese con i soggetti proprietari. Data

Comitato Calizzanese Territorio e Ambiente

la genericità delle assunzioni, non consente da una parte di giustificare la taglia dell'impianto, dall'altra di stimare i costi del combustibile e la conseguente redditività, anche sul lungo termine, dell'impianto. L'indicazione dell'approvvigionamento di biomassa forestale dalla parte sud della provincia di Cuneo non è ammissibile ai sensi del PEAR (Piano energetico ambientale regionale). Nella relazione sono citate alcune condizioni alla realizzabilità dell'intervento, quali l'aggregazione dei piccoli proprietari boschivi, il miglioramento della viabilità forestale, la lavorazione meccanica, la formazione di personale specializzato, lo sfoltimento dei resinosi, etc., e sono indicati come strumenti i Piani di gestione, in sostituzione dei Piani di assestamento, in quanto contratti a carattere vincolante tra proprietario, gestore, e amministrazione pubblica, che implicano la classificazione e gestione finalizzata delle foreste. Tali indicazioni, condivisibili, sono ad oggi puramente propositive e non corrispondono a entità e dinamiche attive nella realtà d'ambito. Ne è necessaria la strutturazione sul territorio, anche in considerazione della dichiarata volontà di fare riferimento a volumi di biomassa ulteriori rispetto a quelli attualmente movimentati dall'industria e dall'uso privato locale.

In considerazione di quanto sopra, si ravvisa la non rispondenza del progetto con gli indirizzi specifici di cui alla DGR n. 965/2002, e la conseguente inammissibilità.

Il Comitato osserva che dopo la bocciatura del surriportato piano di approvvigionamento, lo stesso sia stato ripresentato in data 15/04/2011 (N. doc. 08.261.5.15.122.0 – Allegato 1) in forma invariata anche nella datazione.

Osservazioni relative alla viabilità

-il combustibile utile al funzionamento della centrale non sarà possibile attingerlo unicamente nel Comune dove verrà installato l'impianto (e neppure dai Comuni limitrofi), quindi lo si dovrà portare per mezzo gomma. Non esiste attualmente una viabilità che possa sopportare un movimento tale di veicoli pesanti pari ad almeno 6 unità giornaliere, sia in entrata che in uscita, senza considerare un ulteriore mezzo settimanale per rimuovere le ceneri.

Le due strade principali sono dal lato pratico attualmente impercorribili da mezzi pesanti in maniera costante, poiché:

– la provinciale proveniente da Murialdo (presso la frana non ancora rimossa) è dotata di ponte metallico PROVVISORIO di carreggiata ridotta e sopportante non più di 100 quintali complessivi con ulteriore rischio di chiusura totale in caso di piena del fiume Bormida.

– La statale del colle del Melogno anch'essa non può garantire percorrenze continue data la scarsa larghezza della carreggiata in zona Forte Militare e per tutto il tragitto che porta alla Frazione Frassino

– In entrambe le strade in inverno si hanno proibitive condizioni atmosferiche con abbondanti nevicate e formazioni di ghiaccio (in particolare statale del Melogno) che costringerebbero i mezzi di supporto (es. spargisale) a una maggiore frequenza di lavoro. Il ciò si tradurrebbe in un incremento di 18 mezzi (1800qli/100qli, il ponte non sopporta un carico maggiore) sulla provinciale proveniente da Murialdo.

– Il traffico di Autolinee già presente durante la stagione scolastica (9 mesi),

– I giorni di FERMO obbligatorio (da cod.d.strada), festivi e prefestivi , ammontano a circa (dato medio) 70 giorni all'anno.

– Il tragitto obbligato di attraversamento del centro abitato per circa 1 Km per provenienze da Murialdo, di 2 Km per provenienze da colle Melogno e frazione Frassino, di 2 Km per eventuale provenienza da Bardineto.

In conclusione, la Provincia ha intenzione di incrementare le infrastrutture utili al trasporto della biomassa?

Osservazioni relative al verbale della conferenza dei servizi del 22-06-2011

Sul Verbale dell'assemblea della conferenza dei servizi, internamente all'allegato E in oggetto si può leggere: ...Impianto di cogenerazione termo elettrica a biomasse in località Stagnacci... In realtà l'impianto in discussione è in località Madonne delle Grazie, quello in loc. Stagnacci è un altro impianto a se stante. Se ne deduce che il presidente dell'assemblea referente non ha prestato la dovuta attenzione.

Osservazioni relative alle prescrizioni contenute sullo screening

Molto importante:

Sul decreto regionale **3747** del 30/11/2006 con OGGETTO: "Procedura di verifica screening ex l.r. n. 38/98. Impianto a biomassa verde a Calizzano (SV). Proponente:

Sinergia S.r.l.. No VIA con prescrizioni", sono appunto presenti delle prescrizioni, queste sono state tutte rispettate? Per completezza si riportano di seguito:

1. che il progetto presentato dalla Sinergia S.r.l. per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa verde a Calizzano (S), non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) siano dismesse le due caldaie a BTZ attualmente in uso allo stabilimento;
 - b) siano riutilizzate le ceneri di caldaia;
 - c) le biomasse non forestali utilizzate siano conformi alle condizioni di cui alla D.G.R. n. 1058/05 e quindi al DPCM 8/03/02 e al DPCM 8/10/2004
 - d) la biomassa forestale sia prelevata da aree per le quali siano disponibili i piani di assestamento forestale, ovvero gli stessi e/o opportuni piani di gestione forestale mirati siano preventivamente elaborati e approvati dagli organi competenti;
 - e) nelle successive fasi di progettazione siano svolti i necessari approfondimenti delle problematiche di tipo geologico e geotecnico, in relazione alle esigenze di tipo fondazionale dell'impianto;
 - f) i materiali in esubero derivanti dalla riprofilatura del terreno siano prioritariamente riutilizzati, compatibilmente con le loro caratteristiche alla luce degli indirizzi di cui alla DGR n. 878/06;
 - g) a regime siano verificate le emissioni acustiche dell'impianto mediante idonea campagna di rilevamento, ed eventualmente attuate idonee misure mitigative;
 - h) sia attuato il proposto monitoraggio sia delle emissioni che della qualità dell'aria, da concordare nel dettaglio con gli enti competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

2. che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;

Comitato Calizzanese Territorio e Ambiente

- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) il presente decreto acquisterà efficacia all'avvenuta accettazione di cui al punto precedente.

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Si richiede l'estrazione copia di tutti i documenti che comprovino il rispetto delle prescrizioni (**in particolar modo del punto 1e e 2a**). Punto 2a in disaccordo con quanto contenuto nella cronistoria del progetto interna alla relazione generale presentata nella variante.

Osservazioni relative al teleriscaldamento

Sulla RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 308 del 11 luglio 2006 Procedura di SCREENING, si legge:

Non è fornito il progetto, anche di massima, ma opportunamente dimensionato, della rete di teleriscaldamento. Il calore attualmente prodotto dalle caldaie a gasolio a servizio del processo produttivo dello stabilimento è molto inferiore alla potenza termica della caldaia in previsione (caldaia BTZ: 2000000 kcal/h per 1500 h/anno; caldaia a biomassa: 18000000 kcal/h per 7800 h/anno), per cui è di prioritario interesse l'utilizzo reale del calore prodotto, ovvero la revisione delle dimensioni dell'impianto sulla base delle reali potenzialità di sfruttamento del calore nell'ambito.

e nelle considerazioni finali:

L'analisi della documentazione ha evidenziato la sostanziale inadeguatezza del piano di approvvigionamento del combustibile proposto, tale da non garantire la fattibilità dell'intervento e da non giustificare la taglia. L'impianto è infatti sovradimensionato rispetto alle esigenze dichiarate di calore di processo da parte dello stabilimento delle acque minerali. Conseguentemente, la previsione dell'utilizzo dell'ulteriore calore in una rete di teleriscaldamento, peraltro auspicabile, diventa giustificazione dell'impianto e deve pertanto essere adeguatamente progettata e dimensionata.

L'intervento risulta in conclusione non ammissibile, in quanto non soddisfa i criteri di cui alla DGR n. 965/2002, relativi agli impianti a biomassa.

Ulteriori carenze, rispetto al piano di approvvigionamento ed alla rete di riscaldamento, riguardano la definizione progettuale della segheria, il bilancio delle terre, la rete di drenaggio e trattamento delle acque superficiali, lo smaltimento delle ceneri, la stima della dispersione degli inquinanti atmosferici, l'impatto acustico della segheria, per le quali si rimanda alla trattazione nel testo.

Successivamente, sulla RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 308a del 30.11.2006 si legge:

Si sottolinea l'incidenza che sul bilancio ambientale complessivo dell'impianto ha la rete di teleriscaldamento, che contribuisce peraltro a giustificare il dimensionamento a livello progettuale, e la conseguente priorità da assegnare alla sua realizzazione.

In conclusione, si domanda perché sull'attuale P&ID presentato in variante, non sia presente nessun sistema utile alla cessione del calore ad una rete di teleriscaldamento.

Nel merito del *quadro di riferimento progettuale e ambientale* riportato nel succitato documento:

“Si fa riferimento alla convenzione con l'Amministrazione comunale approvata in fase preliminare per la cessione all'ingrosso di calore in via esclusiva, un primo dimensionamento della rete a

carico del proponente, mentre la distribuzione all'utenza rimane di competenza comunale. La rete di teleriscaldamento, di cui sono forniti tracciato e dimensionamento preliminari, è aperta all'estensione alle utenze anche private che ne facessero richiesta. L'assetto minimo fa riferimento ad un percorso principale di 2000 m di sviluppo lineare, a servire i due nuclei principali di Calizzano, con stacchi per servire le utenze presenti in un raggio di 100 m circa dall'inizio di ogni stacco. Le utenze individuate sono oltre all'edificio comunale anche scuole, altri uffici pubblici, centri sportivi, un albergo ed il cinema. È stimata la fattibilità dell'allaccio del 25% delle abitazioni private nell'area comunale."

A commento di quanto sopra, si osserva che solitamente si hanno due possibilità di attuazione:

1-La ditta proponente si fa carico della realizzazione della rete di teleriscaldamento (investendo parte degli utili ricavati dalla cessione dell'energia elettrica, incentivata mezzo C.V.) offrendo poi sul libero mercato le calorie prodotte

2-La ditta proponente cede a titolo gratuito le calorie residuali ed è invece l'ente Comunale a farsi carico dei costi di realizzazione della rete.

Si sottolinea come allo stato attuale entrambe le vie non paiano percorribili, la prima per un'evidente mancanza di volontà della ditta proponente, la seconda per l'evidente impossibilità dell'ente comunale ad affrontare un investimento di portata inaffrontabile per le casse comunali.

Ironia ulteriore, come si desume dalla convenzione tra Comune di Calizzano e Sinergia Srl, ci troveremmo di fronte all'assurdità di un Ente che si farebbe carico della realizzazione della rete e contemporaneamente si dichiara disponibile all'acquisto della quota termica di risulta. E' palese che tali condizioni sono del tutto antieconomiche e nessun imprenditore ne realizzerebbe utili.

Il Comitato sottolinea come a fronte dell' assoluta rilevanza che rivestiva l'impianto di teleriscaldamento nello Screening attualmente affiancato al progetto di variante all'impianto, la mancata progettazione e termini di realizzazione di suddetta rete, comportino secondo noi la NECESSITA' DI UNA REVISIONE TOTALE DELLO SCREENING e delle relative prescrizioni venendo a mancare uno dei presupposti basilari che giustificavano la taglia dell'impianto.

Osservazioni riguardanti la convenzione tra comune di Calizzano e Sinergia srl

1) Si rileva l'assenza, nella "convenzione" tra Comune di Calizzano e Sinergia Srl, di ogni riferimento alla delibera di C.C. che approvava espressamente la bozza del documento e dava mandato al Sindaco per la firma della Convenzione del 2007. Tale documento deve essere allegato alla convenzione contratto similmente agli usuali contratti tra Società nei quali si allega il documento indicativo dei poteri assegnati all'amministratore firmatario dal Consiglio di

Amministrazione, ovvero si allega la procura speciale nella quale l'amministratore dotato dei poteri delega per quel particolare contratto il tale dirigente o il tale impiegato per la firma.

Manca altresì la procura della Società a colui che aveva firmato nel 2007, ovvero il documento che ne attribuiva i poteri di rappresentanza.

2) Poiché la convenzione è, in tutto e per tutto, un contratto tra l'Ente e la Società (infatti con la presente convenzione vediamo creare, modificare ed estinguere rapporti ed interessi di natura economica tra le due parti), il documento deve contenere anche tutti gli articoli che regolano, in genere, i rapporti contrattuali tra le due Parti. Quanto riportato nel testo del 2007 ed in quello di variante attuale, non regola affatto i rapporti, ad esempio, in caso di recesso unilaterale, di fallimento, di inadempienza di una delle Parti, di contenzioso, di cambio di uno dei contraenti a causa, ad esempio, di una cessione di ramo d'azienda.

Il documento non dice affatto chi fa che cosa e in quale ambito contrattuale nei casi prevedibili per la durata della convenzione, limitandosi a riportare tutta una serie di concetti "politicamente piacevoli" ma contrattualmente perfettamente inutili.

Per ordine sulla convenzione del 2007:

a) Al punto 1 pag. 2 la Società si impegna a realizzare quanto previsto dal Progetto ed "esplicherà il massimo sforzo" per pervenire alla messa in esercizio dell'impianto nei termini prescritti dall'atto autorizzativo ecc. Nel caso in cui vi sia inadempienza rispetto a questo primo impegno, sicuramente l'atto autorizzativo citato prevederà, alla fine, la revoca dell'autorizzazione, dopo un travagliato iter burocratico fatto di lettere dagli enti preposti, di opposizioni da parte della Società ecc.

Ma, dal punto di vista contrattuale, la Parte costruttrice risulta inadempiente nei confronti del Comune di Calizzano, sua controparte contrattuale che, se non altro, aspetta di poter iniziare ad incassare i 20 - 30000 Euro relativi al funzionamento della centrale. Ritardo nella costruzione uguale ritardo nell'avviamento, quindi ritardo nei pagamenti previsti verso il Comune.

Qual'è, in questo caso, l'arma contrattuale in mano al Comune? In base al testo di Convenzione assolutamente nessuna, in quanto, ad esempio, non è previsto indennizzo alcuno. La Società avrà come unico fastidio quello di ottenere delle proroghe all'autorizzazione per il tempo di ritardo accumulato.

b) Altro concetto nebuloso e di scarso peso contrattuale è quello del punto 2) in cui il Comune di Calizzano si impegna a individuare un percorso con la Società per definire le migliori forme di gestione per la valorizzazione delle proprietà forestali pubbliche. Che significa e a che serve? cosa succede se non riescono ad individuare alcun percorso o se non trovano l'accordo per la "migliore forma di gestione" - e poi, cosa si intende contrattualmente per "migliore forma di gestione? Migliore per chi? per il Comune, la comunità, il privato o altri?

c) I punti 3 e 4) esprimono, più che un concetto contrattualmente impegnativo, un intento dell'amministrazione e, domanda ad una fase successiva la contrattazione circa i costi di cessione del calore alle utenze cittadine. E' in questo contratto, infatti, e non in altri, che devono essere definiti il prezzo di cessione, i quantitativi energetici, la dinamica del prezzo negli anni di funzionamento. Una volta avviata la centrale il Comune non avrà più in mano alcuna leva contrattuale sia per farsi dare vapore/calore, sia per la realizzazione della rete di trasporto del calore, sia per calmierare il prezzo delle calorie alle utenze pubbliche ed ai cittadini.

d) Il punto 5) è poco chiaro, infatti non si capisce se il Comune, al massimo incasserà 1,52 Euro x 29500 MWh = 44840 Euro anno, o se, in caso di funzionamento più "elettrico" potrà incassare maggiori compensi. Anche in questo caso, cosa succede contrattualmente se il gestore decide unilateralmente di non pagare più il corrispettivo annuale? La convenzione non specifica nulla in merito - come sopra l'Ente potrà iniziare l'iter per la revoca dell'autorizzazione, ma, dal punto di vista della "partnership" contrattuale non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

e) Al punto 6) non specifica numero delle figure, tempi di assunzione, ma soprattutto, non specificano i profili professionali richiesti. Che succede se la maggior parte dei profili professionali richiesti non sono disponibili tra la gente di Calizzano?

f) Il punto 7) chiede 50 mq a parcheggio pubblico – tale richiesta non doveva nemmeno entrare nelle clausole contrattuali, in quanto parametro urbanistico di tutt'altra natura. Messo lì sembra un regalo al Comune, mentre in realtà è probabilmente un onere di urbanizzazione. Inoltre la superficie è assolutamente risibile – 50 mq sono equivalenti a 4 posti, ammettendo di poter accedere direttamente da pubblica via senza bisogno di manovre, perché, in caso contrario, bisogna destinare parte della superficie ad area di manovra riducendo i posti effettivi.

g) Anche al punto 8) non vengono definite clausole contrattuali inattaccabili – La società si impegna, per quanto compatibili ... ecc. risulta nella pratica una clausola che può essere disattesa in qualsiasi momento in quanto, semplicemente, non è una clausola contrattuale, ma semplicemente un intento, che può essere dimenticato in qualsiasi momento in caso, ad esempio, le risorse calizzanesi siano più care di un'impresa esterna, quindi “non compatibili” con le esigenze di centrale (esigenze in senso lato senza alcuna limitazione, quindi comprese anche quelle economiche).

Le osservazioni circa i contenuti della nuova bozza di convenzione sono i seguenti:

a1) Al punto g) delle premesse si liquidava come “modifica non sostanziale” la riduzione della potenza. Ma se a seguito della riduzione della potenza venisse a mancare parte del calore di cui il Comune potrebbe avere bisogno, la modifica non sarebbe più definibile come “non sostanziale”. Inoltre se facendo i conti non ci fosse alcuna riserva in calore utilizzabile sul territorio, per soddisfare, in seguito, i bisogni calizzanesi, sarebbe necessario aggiungere caldaie, quindi come si fa a sottoscrivere una convenzione di questo tipo se non abbiamo definito i bisogni della città e non sappiamo quale è la disponibilità di calore per utenze ulteriori rispetto all'Acqua Minerale ?

b1) Per quanto ai punti da 1 a 3) si rimanda alle note precedenti aventi ad oggetto la convenzione del 2007.

c1) I punti 4) e 5) lasciano le stesse indeterminatezze e perplessità contrattuali della precedente convenzione.

d1) Al punto 6) si nota che il contributo è salito da 1,52 a 1,79 Euro/MWh, ma rimane lo stesso dubbio espresso in precedenza circa il corrispettivo annuale (se sia calmierato a 25000 MWh/anno ovvero 44750 Euro/anno o se aumenti in caso di maggiore produzione elettrica).

e1) Non si comprende appieno il calcolo di aggiornamento ISTAT introdotto dal nuovo testo di convenzione :

Corrispettivo anno x = media ISTAT ultimi 12 mesi / indice ISTAT mese n.

Facciamo un esempio pratico utilizzando la tabella “allegato 1”, relativa agli indici ISTAT (la tabella allegata è quella senza tabacco):

Ipotizziamo che l'impianto sia avviato a gennaio del 2000 (indice mensile “n” pari a 1.274 e che si voglia valutare la rivalutazione del corrispettivo nell'anno 2005 (media annuale pari a 1.123) – seguendo la loro formula si avrebbe:

Corrispettivo anno 2005 = 1.123 / 1.274 * 1.79 = 1.58 Euro, inferiore al valore di 1.79 iniziale. Si ritiene pertanto che le tabelle che useranno siano diverse da questa.

f1) Gli ultimi 4 punti sono già stati commentati per la precedente.

Osservazioni relative a possibili incidenze con i Siti di Importanza Comunitaria - Natura 2000, nel Comune di Calizzano e limitrofi.

La centrale a biomasse di Calizzano, risulta essere praticamente coincidente alle aree SIC di “Monte Spinarda - Rio Nero” e “Monte Carmo - Monte Settepani”. Attualmente non risulta nessuna verifica di possibili “valutazioni di incidenza” che questa

centrale potrebbe avere sulle aree SIC in questione, anche alla luce dei numerosi progetti in fase di valutazione, per esempio una seconda centrale a Biomasse nel nostro Comune, e ulteriori nei Comuni limitrofi (vedi Massimino). Riteniamo dunque, che le relative autorità Provinciali dovrebbero considerare le possibili conseguenze relative alla compresenza di più impianti insistenti su un unico territorio.

Si richiede di valutare questo progetto con l'obiettivo di garantire da un lato la salvaguardia delle aree naturali e dall'altro la tutela della biodiversità presente sul territorio regionale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle normative europee che regolano la materia.

Il Monte Spinarda - Rio Nero (IT1323014 - Natura 2000) ed il Monte Carmo - Monte Settepani (IT1323112 - Natura 2000) sono infatti inseriti all'interno della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) e fanno parte di quelle parti di territorio che, a livello regionale, svolgono un ruolo prioritario di collegamento nella conservazione della natura. Qui di seguito una cartografia generale delle aree in rapporto ai Comuni di Bagnasco e Massimino :

Monte Spinarda - Rio Nero IT1323014

<http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=IT1323014>

Monte Carmo - Monte Settepani IT1323112

<http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=IT1323112>

Inoltre l'area del Bric Zerbi, interessa in Liguria, proprio gli stessi Comuni interessati su cui insistono nuovi progetti di centrali a biomassa : Calizzano, Murialdo e Massimino. Una delle importanti caratteristiche della Rete Natura 2000 e della sua conseguente valorizzazione e tutela è il riconoscimento dell'importanza che, alcuni elementi del paesaggio, svolgono nel ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche. Come ci ricordano alcuni degli articoli contenuti nella DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992

Art 6,2 : << Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva >>

Art 6,3 : << Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o

progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica >>

Art 6,4 : << Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate >>

Riteniamo dunque che le autorità di competenza, alla luce di tali considerazioni, debbano effettuare opportune analisi della valutazione di incidenza che il progetto della centrale a biomassa di Calizzano avrà sull'integrità delle aree in questione, anche provvedendo alla richiesta di ulteriori documenti tecnici ed eventuali "Studi di Impatto Ambientale", se necessari, da parte della ditta proponente, al fine di valutare correttamente compatibilità ambientale del progetto e le procedure di valutazione dello stesso.

Osservazioni relative a possibili incidenze con le aree carsiche.

Come riportato sul sito della Regione Liguria

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx?idRichiesta=12eede90-3f3c-4dfe-b286-af0b9ea5e3ae&cod_repertorio=03&ambiente=1&idCanale=5

Internamente al Comune di Calizzano sono presenti tre aree classificate carsiche.

In osservanza dell'articolo 9 della LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 03 04 1990 LIGURIA:

"3. Per la formazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche nonché per le attività scientifiche e divulgative connesse la Regione concede contributi previa stipula di apposita convenzione alla Delegazione Speleologica Ligure che gestisce il Catasto e coordina le attività di acquisizione e aggiornamento dei dati da parte dei gruppi speleologici liguri."

In Data Venerdì 19 Novembre 2010 la Regione Liguria ha incaricato l'Università di Genova di procedere alla revisione della cartografia delle aree carsiche, come in seguito riportato:

Difesa del suolo, via a revisione cartografia aree carsiche

Incarico affidato all'Università di Genova

Genova. La Regione Liguria ha incaricato l'Università di Genova attraverso il Disam - Dipartimento Scienze antichità, Medioevo e Geografico-Ambientali – di procedere alla revisione della cartografia delle aree carsiche e la loro zonizzazione, in base al grado di vulnerabilità. Per questo incarico la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente Renata Briano, ha stanziato 28 mila euro.

Spiega Renata Briano: "La Regione Liguria, a 16 anni dalla prima individuazione delle aree carsiche, con la quale si dava atto della peculiarità e della fragilità queste porzioni di territorio, avvia l'attività di revisione di questo importante strumento conoscitivo. Con l'aggiornamento della

Comitato Calizzanese Territorio e Ambiente

legislazione regionale in materia, le aree carsiche vengono riconosciute come importanti e vulnerabili riserve di risorsa idropotabile di elevata qualità. In base a tale assunto, la nuova legge affida la loro salvaguardia al Piano di Tutela delle Acque. "La revisione delle aree carsiche" aggiunge l'assessore all'Ambiente della Regione Liguria Renata Briano, "si pone l'obbiettivo di tutelare il bene *area* carsica/risorsa idrica evitando di ingessare il territorio con vincoli ingiustificati rispetto alle effettive esigenze di salvaguardia. Attraverso la messa a sistema dell'enorme mole di conoscenze del territorio in materia geologica e speleologica, conseguite in un ventennio di attività realizzate anche attraverso finanziamenti regionali, verrà realizzata una zonizzazione delle aree carsiche, individuando puntualmente i settori maggiormente vulnerabili per gli aspetti di tutela della falda. Le norme di salvaguardia verranno quindi modulate rispetto a tale aspetto, risultando più restrittive limitatamente alle porzioni di territorio più fragili".

Le attività previste verranno svolte dagli uffici regionali, in collaborazione con l'Università di Genova e la Delegazione Speleologica Ligure.

Per questo motivo si osserva che non è da escludere a priori la possibilità che la zona dove sta sorgendo la centrale in oggetto, non possa essere o sia già classificata zona carsica, ricadendo così nelle tipologie di impianti che devono essere sottoposti a VIA in accordo all'articolo 2 paragrafo 4 b) della LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998 n. 38.

Calizzano, 19/07/2011

In Fede,

Alessandro Verzello

